



Preg.mo

Presidente Consiglio Comunale

Dr. Giovanni Vurchio

Preg.mo

Sindaco Comune di Andria

Avv. Giovanna Bruno

Preg.mi

Colleghi Consiglieri

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO XYLELLA FASTIDIOSA.

Preg.mi in indirizzo,

consocio della mia indisponibilità a presenziare alla seduta odierna di Consiglio Comunale, ho ritenuto di presentare comunque un ordine del giorno sull'argomento attualissimo e diventato di prioritaria importanza per il nostro territorio comunale, nonché per tutta la provincia, quale è quello della xylella.

Lo stesso potrebbe avere ripercussioni di carattere economico sociale ed occupazionale per la nostra comunità, e noi dobbiamo scongiurarlo.

Sicuro che terrete in debita considerazione l'argomento, saluto cordialmente.

Giovanni Vilella

E

Protocollo Generale della Città di Andria

Protocollo N.0106099/2020 del 29/12/2020



Il Consiglio Comunale di Andria

Premesso che nelle scorse settimane è stata diffusa sulla stampa la notizia del rinvenimento all'interno di un noto vivaio di Canosa di Puglia di Xylella fastidiosa su alcune piante ornamentali della varietà "Dodonaea viscosa purpurea" e che lo stesso batterio è responsabile della strage di olivi che da anni provoca distruzione e desertificazione in vaste aree della Puglia meridionale con una incessante avanzata verso ovest e verso il nord della nostra regione, coinvolgendo anche i lembi meridionali della provincia di Bari;

Considerato che l'insorgenza di un focolaio così distante dal fronte di micidiale progressione del patogeno ha destato un allarme nel mondo agricolo e produttivo delle province di Barletta Andria e Trani e di Foggia, ben più repentino della preoccupazione già provata per l'avvicinarsi da sud del fronte della disastrosa moria in corso e dunque per il futuro della nostra economia, dei nostri paesaggi e delle nostre terre, dove si produce la maggiore quantità di olio extra vergine d'Italia e fra le migliori qualità al mondo;

Considerato altresì che il rischio di propagazione della Xylella ad altre specie ed all'olivo in particolare può divenire concreto nonostante le rassicurazioni pervenute dagli organi regionali circa le contenute e già delimitate dimensioni del fenomeno e sulla emersione in data recente del focolaio, stante la negatività di precedenti analisi e la asserita tempestività dell'allarme dato dalla stessa gestione del vivaio a seguito di autocontrollo effettuato;

Apprezzato l'urgente intervento di distruzione delle piante risultate infette e di quelle ad esse contigue in un raggio di 50 metri dalle prime ed il pronto campionamento di altre piante della stessa varietà e di altre specie anche a distanza dal focolaio con esito negativo sul patogeno;

Ritenuto peraltro che le rassicurazioni pervenute e gli interventi posti in essere sia in sede di campionamento che di eradicazione non possono consentire di cullare sensazioni di sicurezza e che essi devono invece essere di sprone per le istituzioni ed i privati coinvolti e per gli enti locali interessati a porre in essere tutte le attività di monitoraggio, di controllo e di prevenzione attiva per eliminare i rischi di diffusione del contagio da Xylella fastidiosa alle nostre colture arboree, ed a svolgere una più attenta valutazione della misura del raggio di distanza dalle piante infette per l'operazione di eradicazione prudentiale e contenitiva;

Richiamato anche l'odg approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Andria che nel febbraio 2019 impegnò il Sindaco a mettere in campo, anche di concerto



con la Regione Puglia, con la Provincia di Barletta Andria Trani, con le altre amministrazioni comunali viciniori e con le associazioni degli agricoltori, tutte le misure atte a prevenire l'infestazione della Xylella nel nostro territorio, intervenendo direttamente per le strade e le aree di propria competenza ed attraverso ordinanze nei confronti dei suoli e dei terreni privati, perché questi siano tenuti puliti dalle erbe che soprattutto nel periodo marzo - ottobre possono agevolare l'insetto vettore "sputacchina" che rappresenta la forma più pericolosa di contagio della letale batteriosi;

Impegna il Sindaco

- 1) **Ad assumere iniziative immediate di coordinamento con i comuni viciniori ed a sollecitare i presidenti delle province di Barletta Andria Trani e di Foggia a svolgere un ruolo di organizzazione con gli Enti e con le Autorità di controllo interessate - fra cui corpo dei Carabinieri Forestali, Prefetture, Asl, Guardie campestri, associazioni di agricoltori - affinché la situazione di patogenicità venutasi a creare sia costantemente monitorata per evitare la propagazione del focolaio dell'agro canosino nei terreni e nelle coltivazioni limitrofe;**
- 2) **A interfacciarsi con l'Assessorato regionale all'Agricoltura e con il relativo Servizio fitosanitario affinché siano forniti dettagliati dati ed informazioni sull'origine e sulle reali dimensioni del focolaio, sulla filiera del contagio, sulle verifiche circa agenti vettori presenti, sulle ulteriori misure e sulle attività di controllo programmate e sia posto in essere un confronto tecnico scientifico sulle distanze di sicurezza delle aree soggette ad abbattimento di piante ed alberi intorno alle zone risultate infette;**
- 3) **A richiamare e a confermare, anche attraverso ordinanze, l'obbligo per i proprietari dei fondi di tenere puliti terreni, siepi e argini stradali da erbe infestanti durante il periodo di sviluppo dell'insetto vettore noto come "sputacchina";**
- 4) **A porre in essere direttamente tali interventi nelle strade di competenza dell'Ente;**
- 5) **A richiedere alla Regione Puglia di sostenere economicamente le attività di monitoraggio e di campionamento della presenza dell'agente vettore non svolte direttamente da essa e le operazioni di lotta e di contrasto alla sua propagazione.**



GRUPPO CONSILIARE - COMUNE DI ANDRIA

Egregio Presidente del Consiglio

Dott. Vurchio Giovanni

Egregia Sindaca

Avv. Giovanna Bruno

Oggetto: MOZIONE - "Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari"

La problematica legata all'eventuale stoccaggio di rifiuti e scorie nucleari, individuati in un'apposita mappa la cosiddetta "Cnapi", redatta dalla Sogin ovvero la società che si occupa dello smantellamento delle vecchie centrali nucleari italiane, merita un immediato approfondimento ed una pronta reazione amministrativa.

In quel documento venivano individuate 67 aree che soddisfano i 25 criteri stabiliti nel 2014-2015. Si tratta di Comuni raccolti in cinque macrozone, che potremmo definire così: Piemonte (8 aree), Toscana-Lazio (24 aree), Basilicata-Puglia (17 aree), Sardegna (14 aree), Sicilia (5 aree).

Nell'area compresa tra la Basilicata e Puglia figurano Potenza, Matera, Bari, Taranto e, tra gli altri, i comuni di Gravina e Altamura.

Sebbene, quindi, non direttamente coinvolto anche il territorio di Andria risulta fortemente interessato, considerata anche la vicinanza con i comuni di Altamura e Gravina e soprattutto per la vicinanza dei siti individuati al Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Dopo che la notizia è stata resa pubblica, ad inizio gennaio, si sono registrate diverse posizioni politiche contrarie alla decisione.

Il mondo ambientalista e il settore produttivo agropastorale e turistico hanno espresso forti perplessità.

Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del 5 gennaio ha preso avvio la «consultazione pubblica». Le Regioni, gli enti locali e i soggetti interessati potranno formulare le loro osservazioni e proposte tecniche alla Sogin.

Si tratta di un momento decisivo anche perché è la prima volta che una consultazione pubblica di questo tipo si svolge in Italia.

Tra gli enti interessati a presentare proprie osservazioni vi è anche il Parco Nazionale dell'Alta Murgia (considerato che è un'area interessata come idonee allo stoccaggio di questi rifiuti



GRUPPO CONSILIARE - COMUNE DI ANDRIA

radioattivi), ente che si sta adoperando per la presentazione di osservazioni tecniche per opporsi in maniera ponderata ed oggettiva a tale decisione.

L'auspicio è che il Comune di Andria partecipi attivamente al gruppo di lavoro che collabora con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e solleciti la Regione Puglia ad effettuare ogni analisi scientifica, sociale, ambientale ed economica per valutare l'impatto della scelta indicata per i siti di stoccaggio.

I consiglieri comunali del PD

INVITANO

il Consiglio Comunale a condividere le osservazioni depositate in Regione dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia (tavolo tematico 5 e 8). Trattasi di osservazioni che analizzano gli effetti e le interferenze possibili che il sito di deposito delle scorie determinerebbe sull'habitat murgiano, sui corridoi naturali (anche all'esterno del Parco Nazionale), su flora, fauna e zone speciali di conservazione.

Il sito di deposito comprometterebbe inoltre il turismo ed, in particolare, il turismo sostenibile, per cui vi è stato il riconoscimento con l'inserimento nella carta europea del turismo sostenibile (novembre 2019) per il Parco dell'Alta Murgia che rischia di essere annichilito da una scelta palesemente contraddittoria. La rete dei sistemi ricettivi e delle risorse presenti nel territorio riceverebbe un colpo fatale da una scelta di questo tipo.

E CHIEDONO

al Sindaco e alla Giunta del Comune di Andria di collaborare attivamente, come stabilito nella comunità del Parco, a definire il regolamento delle aree contigue al fine di valorizzare aree limitrofe (geositi, tra cui spicca la dolina gurgo) e offrire ogni garanzia alle potenzialità turistiche del nostro territorio vocato ad una agricoltura di qualità e un turismo sostenibile (candidatura geoparco Unesco) e, conseguentemente, di impegnarsi nell'intraprendere ogni azione politica per la tutela ambientale, naturalistica, paesaggistica, archeologica e storica del nostro territorio e, più in generale dell'intera area appartenente al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, unitamente alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Michele Di Lorenzo

Lorenzo Marchio

Giovanni Addario

Gianluca Sanguedolce

Grazia Asselti


Luigia Fortunata

ORDINE DEL GIORNO URGENTE: Centrale Operativa Provinciale Servizio 118

- Considerato che Andria è stata designata da tempo Città nella quale sono dislocati servizi ed attività sanitarie attinenti l'emergenza urgenza;
- Ritenuto che da qualche giorno, nel Bilancio di Previsione 2020-21 della Regione, è stato inserito l'articolo 27 con il quale viene finalmente prevista la realizzazione di una centrale operativa provinciale del servizio 118 nella nostra provincia, atteso che questo servizio è ancora dipendente da Bari, a differenza di quello che è accaduto per le altre province pugliesi;
- Atteso che è necessario adoperarsi, entro sei mesi, affinché la Regione provveda alla dislocazione de facto, di questa centrale operativa nel territorio dei dieci Comuni facenti parte della sesta provincia pugliese.

Il Consiglio Comunale fa voti alla Regione affinché questa centrale operativa venga dislocata nel territorio di Andria, attesa la sua specifica peculiarità d'indirizzo sanitario, oltre alla sua strategica centralità nel territorio provinciale, dando mandato all'Amministrazione Comunale di interfacciarsi con la ASL BT per individuare un immobile atto a tale importante servizio di pubblica utilità.

I Consiglieri Comunali:




The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is large and stylized, appearing to read 'Dimitri D'Amico'. The second signature is smaller and more fluid, appearing to read 'F. Cognigni'.

MOZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE (ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento del consiglio comunale)

il consiglio comunale

- Visto l'art. 7 del vigente regolamento del Consiglio comunale " *Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi*"
- *Ritenuto di doversi pronunciare in relazione agli accertamenti tributari inviati alla cittadinanza aventi causa negli atti Comunali del 2015;*
- Constatata la emissione di oltre 25.000 avvisi di accertamento relativi a tributi comunali per l'anno 2015
- Verificato che, oltre ad diversi errori di imputazione dei pagamenti e di duplicazioni, di informazioni di base e di altro genere, gli accertamenti applicano, per il 2015, una aliquota differenziata per il periodo 1/1 31 agosto e per il periodo 1 settembre 31 dicembre
- Esaminata la sentenza del TAR n.,/2018, assunta a base della pretesa tributaria per il 2015 e riscontrato che la suddetta sentenza, nel definire amministrativamente valida la delibera impugnata, nulla prescrive sulla decorrenza delle aliquote per il 2015, limitandosi a sancirne la irretroattività ;
- Riscontrato quindi il mancato rispetto del termine di legge, per la approvazione delle aliquote fissato al 31 luglio 2015, non comporta di per se l'invalidità della delibera ma incide solo sulla sua efficacia temporale, non potendo essere applicata nell'esercizio in corso (in tal senso, Consiglio di Stato n. 4104/2017 e n. 267/2018, n. 7273/2018) (sulla base di questo orientamento il Tar Torino, con la sentenza n. 39/2018, ha ritenuto che l'efficacia della delibera tardiva non deve decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma dalla data della sua adozione)
- Visto il disposto dell'articolo 1, comma 169, L. 296/2006, il quale stabilisce che "in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Quindi, è inefficace la delibera in questione, assunta oltre i termini in parola, ma non illegittima, in ragione del fatto che le nuove aliquote e tariffe entreranno in vigore l'anno successivo a quello di riferimento del bilancio di previsione, in quanto, in tale circostanza, viene preclusa solo "l'applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall'approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 267/2018).
- Ritenuto che il Comune di Andria debba, nelle forme consentite dalla legge, dare certezza ai cittadini interessati sulla base di una corretta applicazione delle leggi tributarie, anche ricorrendo agli istituti di deflazione del contenzioso previsti dalle leggi in materia, per la soluzione delle vertenze in atto e a causa del dovere di correttezza e trasparenza della Amministrazione;
- Ritenuto pertanto che eventuali ricorsi, osservazioni o altre procedure ad istanza di cittadini , debbano essere tempestivamente esaminate al fine di ridurre il contenzioso, definire le pendenze e facilitare le operazioni di riscossione, peraltro mai efficacemente condotte per gli accertamenti passati,-
- Esaminata la normativa in materia, in particolare



- il regolamento IMU comunale art. 13 : "Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 2. Sono altresì applicati gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997."
 - il decreto n. 156 del 2015 che ha esteso l'applicazione della mediazione tributaria anche al comparto locale con l'eliminazione, dal testo originario dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992 ; Dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, come previsto dall'art. 12 dello stesso) si è passati, quindi, a dover esperire un tentativo di mediazione anche con riguardo ai tributi di competenza comunale o di altri enti territoriali (Imu, Tari, Tasi, Tosap, Imposta pubblicità, etc.), sempre entro il limite dei ventimila euro.
 - Con particolare riferimento alla figura del Comune, il procedimento del reclamo-mediazione si instaura con la proposizione - nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo che si intende contestare - di un ricorso nei confronti del Comune stesso, il quale, in forza del potere regolamentare riconosciuto agli Enti locali, procederà all'individuazione delle modalità di gestione del procedimento
 - L'art. 14 comma 2 del vigente regolamento generale delle entrate del comune di ANDRIA "La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa"
- Considerato che, in analogia ad altre pubbliche amministrazioni, debba essere attivata una struttura diversa dall'Ufficio tributi per l'esame delle istanze di mediazione o di accertamento con adesione,
 - Ritenuto necessario e urgente deliberare indirizzi alla Giunta e agli Uffici, perchè si attivino subito le procedure volte a dare certezza ai rapporti tributari e a avviare un reale ed efficace processo di riscossione
 - Visti i pareri

Delibera i seguenti indirizzi ai quali gli Uffici e gli Organi del Comune si atterranno:

1. La Giunta comunale istituisce, anche con la collaborazione di ordini professionali, l'organo per l'esame delle istanze di mediazione tributaria ai sensi dell'art. 17 bis d.lgs. 218/97 e dell'art. 13 del vigente regolamento IMU, e dell'art. 4 comma 2 del vigente regolamento Generale delle Entrate, avendo cura, per l'autonomia e la indipendenza delle decisioni, che a tale organo non partecipino persone e Uffici che hanno preso parte alle procedure di definizione del aliquote e degli accertamenti
2. Le conclusioni ritraibili dall'esame delle prime istanze di mediazione, con riguardo alle aliquote tributarie 2015, saranno estese in via di autotutela a tutti gli atti analoghi, compresa la valutazione della cancellazione di sanzioni e interessi motivata dall'indubbia incertezza applicativa per il 2015

3. La Giunta comunale e l'Ufficio valuteranno la possibilità di estendere il periodo per l'esercizio della autotutela, al fine di dare la possibilità ai cittadini di eseguire tempestivamente le proprie osservazioni, e agli uffici di riscontrarle, evitando che gli accertamenti diventino definitivi anche se contenenti misure e sanzioni non dovute.
4. Entro 90 gg dalla approvazione dei presenti indirizzi, la Giunta comunale presenterà al consiglio il programma per il rafforzamento del sistema tributario del Comune, la revisione e modernizzazione del database anche per individuare la evasione totale, la riscossione dei tributi non versati negli anni precedenti.

Andria, 22 Febbraio 2021

I Consiglieri di FUTURA RCP

AUTOTUTELA COMUNE DI ANDRIA REGOLAMENTO ESISTENTE

Art. 17 Autotutela 1. Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto. 2. Il provvedimento d'annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato. 3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori. 4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 18 Ipotesi d'annullamento dell'atto amministrativo L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile individua uno dei seguenti vizi di legittimità: - errore di persona, - un evidente errore logico o di calcolo, - un errore sul presupposto dell'entrata, - una doppia imposizione, - la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, - la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza, - la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati, - l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile.

AL Sigg. SINDACO E SIG, ASSESSORE ALLE FINANZE

I sottoscritti consiglieri comunali.

Riscontrata la enorme mole di avvisi di accertamento inviati ai cittadini contribuenti, circa 27.000 atti, dopo più di 5 anni dalla fine dell'esercizio 2015;

Visto che gli avvisi di accertamento che contengono molti problemi come - Doppia aliquota - Scostamento per TARI tra comunicazioni e accertamenti - Mancati collegamenti tra pagamenti e posizioni tributarie - Errori frequenti nella attribuzione di posizioni passive (proprietà, cessazione del possesso, esistenza in vita, duplicazione di imposta per ditte individuali e persone fisiche) ecc. ecc.

Vita la difficoltà, sia per i contribuenti che per l'ufficio, di esaminare tutte le osservazioni in corso di produzione entro i 60 gg previsti dall'ordinamento per la presentazione di ricorsi o reclami

Percepito tra i cittadini contribuenti il disorientamento in merito alle aliquote applicabili, agli avvisi di liquidazione pervenuti e alle troppe discordanze tra situazione effettiva e informazioni in possesso dell'Ufficio

RISCONTRATO che, per tutti gli accertamenti passati, la capacità di riscossione del Comune è in media sul 10%, e che il gap tra accertato e riscosso rappresenta il maggior fattore di deficit del bilancio comunale

Ritenuto che bisogna porre rimedio, utilizzando gli istituti dell'attuale ordinamento tributario per i Comuni, per:

- Restituire fiducia ai contribuenti
- Separare le posizioni errate dalla vera e propria evasione, totale o parziale
- Definire le istanze dei cittadini, ritenute giuste, e passare finalmente ad una efficace strategia di riscossione e contrasto alla evasione
- Ridefinire il data base di informazioni per le verifiche e gli accertamenti, recependo tempestivamente le segnalazioni ed eliminando gli errori e i limiti della struttura informativa attuale

- Vista la attivazione del software, importante perché costituisce una prima riposta di trasparenza e semplificazione nel rapporto tra comune e utenti;
- Esaminati i regolamenti tributari del comune e il regolamento generale delle entrate, in modo particolare gli articoli 17 e 18 di quest'ultimo regolamento

CHIEDIAMO AL SINDACO E ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

Di emanare specifici indirizzi agli uffici perché la possibilità di richiedere, da parte dei cittadini, e di esaminare ed applicare la autotutela, da parte dell'Ufficio, sia estesa nel tempo per un periodo congruo per l'esame di tutte le proposte e le istanze pervenute.

Atteso che l'esercizio della autotutela, anche ai sensi del regolamento attuale, rappresenta un dovere dell'Ente nei casi di errori e/o di evidenti vizi di legittimità (quali ad esempio la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, duplicazioni di imposta, la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, l'errata applicazione di presupposti tributari, la oggettiva incertezza delle disposizioni che possono generare la esenzione da sanzioni e interessi) proponiamo che il periodo per l'esercizio della autotutela venga esteso almeno fino al 31/12/2021.

Chiedono altresì che le SS.LL dispongano istruzioni affinché gli accessi al softwareper la istanza di correzione di errori e duplicazioni, sia certificata in modo da costituire una formale istanza di autotutela.

Di questa possibilità dovrà essere data notizia a contribuenti e professionisti, in modo tale da non intasare l'Ufficio tributi e rendere possibile l'effettivo diritto a richiedere la autotutela, che entro i 60 gg. previsti per il ricorso non è possibile.

Andria, 22 Febbraio 2021

I Consiglieri FUTURA RCP